

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP del Comune di POCENIA

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio aperto”, nel presente regolamento si intendono le strade, le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini “occupazione” ed “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune che vengono sottratti all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Articolo 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno

che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.1 comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della

concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Le occupazioni abusive, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate alle occupazioni regolarmente autorizzate, con applicazione delle stesse tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazione ordinaria, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Articolo 3 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1 comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica od impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, allegando estratto di mappa su cui viene indicato il punto esatto dell'occupazione;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare allegando apposita planimetria;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee: almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

5. Le domande atte ad occupazione di suolo pubblico e/o spazio pubblico ricadenti su strada statale o provinciale devono essere corredate del previsto Nulla Osta rilasciato dall'Ente proprietario.

Articolo 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.3 comma 2

b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione

c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento;

f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce;

- priorità di presentazione.

Articolo 5 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare, ha l'obbligo di :

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, od i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non dia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Tutte le occupazioni sono subordinate al rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 6 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) inadempimento a quanto imposto nell'atto di concessione;
- d) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune ed al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione;
- e) tutte le cause di forza maggiore non meglio sopra specificate.

2. La decadenza della concessione è disciplinata dal Responsabile del procedimento con apposito provvedimento.

Articolo 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Articolo 8 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa ed i motivi della richiesta.

Articolo 9 - Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Articolo 10 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;
- f) previsione di coefficienti moltiplicatori.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con apposita deliberazione adottata nei modi di legge entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.

4. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle 1.000 lire per difetto se la frazione è inferiore alle 500 lire, o per eccesso se è pari o superiore.

5. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.

6. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con validità dal 1° gennaio successivo. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 11 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, tenuto conto della loro importanza, ricavata da elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, e con espresso riferimento alla classificazione del territorio in strade comunali, vicinali e private, già adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25.03.1983 - ravvisata legittima dal C.P.C. di Udine nella seduta del 21.04.1983, n. 18876 / Reg. C.P.C. e n. 46244 di prot. - che non si allega materialmente al presente regolamento, in quanto già desunta agli atti dell'ufficio.

2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria (strade comunali urbane) viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria (strade vicinali ed extraurbane) è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 12 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone “ad anno solare”, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa, in relazione ai giorni od alle ore di effettiva occupazione.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o ad un metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare, e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

4. Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi. è determinato in base alla lunghezza, espressa in metri lineari, delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. In sede di prima applicazione, quindi solo per l'anno 1999, il predetto canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a L. 1.250.= per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000.=.

A decorrere dal secondo anno, la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50%.

Articolo 14 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto.

Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo 15 - Coefficienti tariffari

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria allegata al presente Regolamento.

2. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento e di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE - PERMANENTE

COEFFICIENTI

a) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

0,75

b) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e simili con ponteggi, attrezzature e materiali inerenti

1,00

c) Occupazioni con cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

0,031

d) Occupazione con cisterne e serbatoi in genere per distributori di carburante

1,00

e) Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle effettuate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi (per l'anno 1999) - con un canone annuo minimo di lire 1.000.000.

n. utenze x 1250

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE - TEMPORANEA

COEFFICIENTI

a) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

1,00

b) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e simili

0,50

Articolo 16 - Speciali agevolazioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Regionali per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle sanzioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta;
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino a una superficie massima di mq.10;
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- h) bow windows;
- i) i passi carrai.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni temporanee:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia urbana;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di ristrutturazione, riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 30 giorni;
- c) manifestazioni patrocinate e sostenute dall'Amministrazione Comunale che rivestano caratteristiche di natura sociale con il coinvolgimento dell'intera popolazione e che non presentino finalità di lucro o di guadagno personale;
- d) le occupazioni temporanee e permanenti con tende fisse e retrattili riguardanti attività economiche e simili;
- e) esposizione di merce all'esterno di negozi;
- f) mezzi pubblicitari;

g) occupazioni mercatali o di pubblici esercizi.

Articolo 17 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto “ad anno solare” ai sensi del precedente art.12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all’atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, oppure direttamente presso la tesoreria comunale, od al concessionario in caso di gestione in concessione, con arrotondamento della somma dovuta per eccesso o per difetto ai sensi del quarto comma dell’art. 10.

4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, di uguale importo con applicazione di interessi, scadenti rispettivamente il 31/01 - 31/04 -31/07 - 31/10 dell’anno di riferimento del canone, qualora l’importo annuo dovuto sia superiore a lire 500.000.= (cinquecentomila).

Articolo 18 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione, con le modalità previste nel precedente art.17 comma 4.

2. Se trattasi di concessioni per “occupazioni ricorrenti”, rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 del precedente art.17.

Articolo 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente regolamento avviene:

- mediante procedura di cui alla legge 28.01.1988 n.43;

- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n.639.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente comma 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.

Articolo 20 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981 n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi e del Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative applicabili ai tributi comunali e fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada.

2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile individuato nel regolamento per la disciplina delle entrate.

3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art.19 del presente regolamento.

Articolo 21 - Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.

2. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati dall'ufficio preposto, anche dopo il 1° gennaio 1999.

3. Le autorizzazioni/concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare e con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le disposizioni regolamentari.